



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA AMMINISTRATIVA
Prot. assegnato automaticamente dal Sistema

Ordinanza n. 04 del 04.07.2022

OGGETTO: ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 2 DEL 18 GIUGNO 2022

IL SINDACO

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visti gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che prevedono che le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico - ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale;

Considerata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del lago in genere – posti in capo a questa Amministrazione – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio lacuale lungo la costa del Comune di San Felice del Benaco, nonché stabilire i limiti di navigazione rispetto alla costa;

Visti gli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione;

Vista la circolare della Prefettura di Brescia – Ordine Pubblico – Area 1 prot. n. 48470 del 17 giugno 2021;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205";

Vista la Legge Regionale della Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27, in vigore dal 17 ottobre 2015 "Testo Unico sul Turismo";

Vista la Legge 08 luglio 2003 n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

Visti i DD. MM. 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni, in attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento interregionale del 9 dicembre 2013, n. 5 "Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda";

Visto il Regolamento della Regione Lombardia 15 gennaio 2018, n. 2 "Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31";

Vista l'O.P.G.R. n. 58600 del 03 luglio 1997 della Regione Lombardia

Vista la Legge Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11;

Vista la Legge Regione Lombardia 4 aprile 2012, n. 6;

Vista l'Ordinanza Sindacale nr. 2 del 18 giugno 2022;

Vista la richiesta pervenuta con nostro protocollo Nr. 7218/2022 in data 01/07/2022 da parte dell'Associazione A.D.S. Polisportiva San Felice del Benaco;

Considerato che ai sensi della sopra citata normativa regionale, sono conferite all'amministrazione comunale le competenze relative alla disciplina dell'esercizio di attività sul demanio lacuale di loro competenza (accessi – obblighi per il concessionario – spiagge libere – pulizia – venditori ambulanti, etc.);

Ritenuto opportuno modulare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di assicurare la salvaguardia della balneazione;

Constatato altresì, che la ripetuta violazione delle norme di comportamento di navigazione in un contesto così peculiare, avuto particolare riguardo al rilevante fenomeno del superamento dei limiti di velocità da parte di unità di navigazione che vengono condotte da privati che in numerosi casi non sono neppure in possesso della necessaria esperienza, aggravano tale situazione di rischio, esponendo a potenziale pericolo i fruitori a vario titolo delle acque interne;

Ravvisata l'urgente necessità di garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone, di strutture ed imbarcazioni mediante misure che:

a) riducano la velocità delle unità di navigazione sullo specchio d'acqua antistante il Comune di San Felice del Benaco

b) prevedano che il transito delle unità di navigazione, in entrata o in uscita, debba avvenire utilizzando un apposito "canale di sicurezza", consistente in una via d'acqua navigabile senza pericolo il cui percorso è delimitato da boe e segnalato da idonea segnaletica;

c) vietino la pratica di attività sportive acquatiche, la navigazione tramite moto d'acqua e mezzi di trasporto similari, nonché attività di sci nautico e similari, che per l'intenso traffico da diporto e di linea, potrebbero causare incidenti nautici;

e) evitino la rumorosità superiore a sessanta decibel, che, potrebbero essere emessi da unità da diporto che navigano ad alta velocità e conseguenti giri motore elevati, per come stabilito dall'art. 117 della L.R. n. 11/2009 (come modificata dalla L.R.06/2012);

Sentito il 1° Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Lago di Garda, responsabile del coordinamento delle attività SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) nelle acque del lago di Garda;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in lago, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo la costa del lago di Garda nel territorio di competenza del Comune di San Felice del Benaco.
2. La stagione balneare, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre: in tale periodo le strutture balneari possono svolgere attività connesse all'elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali. Nel rimanente periodo le strutture balneari possono stare aperte per attività di elioterapia. In assenza di strutture ed impianti balneari questo Comune predispose il posizionamento adeguato di segnaletica in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO"**.

ART. 2

ZONE DI LAGO RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Durante la stagione balneare lo specchio acqueo antistante il Comune di San Felice del Benaco per una distanza di 150 metri dalla costa è riservata alla balneazione. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante previsto per l'attività subacquea, disciplinato dalla normativa vigente.
2. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, a cura dell'eventuale concessionario frontista, esclusivamente con il posizionamento di gavitelli di colore giallo saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte al lago dell'eventuale concessione. I concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento.
3. In assenza di strutture ed impianti balneari, qualora il Comune di San Felice del Benaco sia impossibilitato a provvedere a tale sistema di segnalazione, sarà apposta sulle relative spiagge adeguata segnaletica in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE – SPIAGGIA LIBERA PRIVA DI ASSISTENZA DI SALVATAGGIO E LIMITE ACQUE SICURE E SPECCHIO ACQUEO RISERVATO ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATE"**.
4. I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare a con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, la batimetrica di sicurezza entro la quale i bagnanti non esperti, ovvero che non conoscono le tecniche natatorie, possono stazionare in sicurezza. Il limite di tali acque sicure è di metro 1 di profondità, ovvero inferiore qualora vi sia un immediato dislivello del fondale.
5. Ferma restando la prerogativa di dover sempre ottemperare al segnalamento per tutto il litorale del Comune con boe gialle che delimitino la zona lacuale riservata alla balneazione da quella navigabile, a predisporre per detti litorali idoneo servizio di salvataggio ogni 150 metri, nonché predisporre boe rosse che indichi il limite delle acque sicure, laddove, per comprovati motivi che ne impediscano l'esecuzione (alti fondali, ovvero altro) e quindi impossibilitati a tali condizioni di sicurezza, si dovrà affiggere, in zone ben visibili di accesso alla spiaggia, ovvero al litorale, idonea cartellonistica di cui al precedente punto 3.
6. Qualora vi siano particolari fattori di rischio per la balneazione quali la presenza di buche, avvallamenti nel fondale, scogliere sommerse e correnti pericolose, sarà cura del titolare dello stabilimento balneare, ovvero dell'Ufficio Comunale preposto per le spiagge libere, esporre idonea cartellonistica all'ingresso dello stabilimento balneare, nonché di provvedere a rendere edotti i fruitori del medesimo tramite il bagnino nel momento dell'ingresso in acqua.
7. Nello specchio acqueo riservato alla balneazione, nelle ore comprese fra l'alba e il tramonto, ovvero fin quando vi sono bagnanti in acqua, è vietato il transito e l'ormeggio di qualsiasi mezzo, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) natanti da diporto con propulsione a remi/pale tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, SUP (Stand Up Paddle) nonché pedalò e simili;
 - b) mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d'istituto (unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia in genere) nonché mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n.470 e successive modificazioni. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
8. Sono inoltre vietati l'ormeggio, l'ancoraggio o l'alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale.
9. È altresì vietato l'atterraggio di qualsiasi tipo di velivolo nelle spiagge e nelle aree riservate alla balneazione e sorvolare le stesse ad una quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. È inoltre vietato lanciare dai velivoli che

sorvolano le aree destinate alla balneazione qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

ART. 3

ZONE DI LAGO VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. La balneazione È PERMANENTEMENTE VIETATA:
 - a. nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse;
 - b. in prossimità di imboccature e zone destinate all'approdo di unità in servizio pubblico ed unità da diporto;
 - c. all'interno degli eventuali corridoi di lancio delle unità da diporto;
 - d. nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere;
 - e. nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie;
 - f. in prossimità e all'interno dei campi boa
 - g. In prossimità e all'interno dei canneti
 - h. In prossimità e all'interno di zone di interesse archeologico
2. Con riferimento all'Art. 2, comma 7 della presente, dal tramonto all'alba del giorno successivo si raccomanda di evitare la balneazione che è comunque sempre vietata in orario notturno, per motivi di sicurezza legati all'assenza di visibilità. Tale divieto non è applicabile alle manifestazioni sportive autorizzate.

ART. 4

SERVIZI DI SALVAMENTO

1. Il servizio di salvataggio è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso, secondo quanto previsto dalle norme in vigore e quelle descritte nella presente ordinanza.
2. Presso le strutture balneari devono essere operativi in modo continuativo e per l'intera durata della stagione estiva i servizi di salvataggio secondo le modalità indicate nelle norme che seguono.
3. Nelle spiagge libere del Comune di San Felice del Benaco, accessibili da terra e comunque facilmente disponibili agli utenti, secondo le possibilità di questa Amministrazione comunale, si provvederà a garantire il servizio di salvataggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.
4. Qualora non fosse possibile assicurare tale incombenza, si provvederà ad apporre, in prossimità delle relative spiagge, adeguata segnaletica in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
5. Per la sola stagione balneare 2022 anche le strutture balneari, qualora non fosse possibile assicurare i servizi di salvataggio secondo le modalità indicate nella presente, dovranno apporre, in prossimità delle relative spiagge, adeguata segnaletica in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
6. La fascia di demanio lacuale immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in metri 5 dalle acque del Lago, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera, ad esclusione dei mezzi di soccorso i quali, comunque, non devono costituire ostacolo al libero transito.

ART. 5

DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale per le spiagge libere, ed i concessionari/titolari di strutture balneari, singoli o associati, devono rispettivamente organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno una postazione con bagnino di salvataggio abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), con

relativo brevetto in corso di validità e dotazioni individuali, almeno ogni 150 (centocinquanta) mt. di fronte al lago.

2. Il servizio di salvamento può essere assicurato, anche in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società. I concessionari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, che intendono organizzare il servizio salvataggio collettivo, devono far pervenire a questa Amministrazione comunale un "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità, il numero dell'utenza telefonica dove lo stesso è reperibile, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio, la turnazione ed il numero degli addetti (con i relativi titoli abilitanti), le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.
3. Per il raggiungimento di una migliore funzionalità del servizio, questa Amministrazione comunale potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
4. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio e comunicare all'Amministrazione comunale il proprio "piano di salvataggio".
5. Il personale addetto al servizio di assistenza bagnanti, durante l'orario di balneazione, deve:
 - indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
 - essere dotato di fischietto atto ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua, nonché di apposito ausilio al salvataggio tipo "rescue tube" o "rescue can";
 - essere esclusivamente impegnato per il servizio di salvataggio e non anche impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo in casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - stazionare nella postazione di competenza, oppure, in lago sull'imbarcazione di servizio, nello specchio acqueo antistante, a condizione che rimanga sempre e comunque individuabile;
 - segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte lago della postazione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza;
 - portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente alla Guardia Costiera e alla Polizia Locale di San Felice del Benaco, direttamente o tramite il concessionario/titolare della struttura che offre servizi per la balneazione, tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, mediante chiamata telefonica al **numero blu 1530** (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze in lago, valido su tutto il lago di Garda) oppure alla **Sala Operativa del 1°Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Lago di Garda (0365/21300 – E_MAIL: gclagodigarda@mit.gov.it)**, ovvero via radio sul **CANALE 16 VHF**.
6. Presso ogni postazione di salvataggio, individuata da una torretta di avvistamento da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia che consenta la più ampia visuale possibile e comunque tra la prima fila di ombrelloni e la riva, devono, inoltre, essere permanentemente disponibili:
 - un binocolo o cannocchiale;
 - un megafono;
 - un paio di "pinne" o "mezze pinne" di misura idonea all'assistente bagnanti in

- servizio;
- cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, che deve contenere almeno le sottoindicate dotazioni minime necessarie per il primo soccorso: guanti in lattice (misura media e misura piccola), cerotti per sutura, n. 2 lacci emostatici, n.2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica, n. 2 mascherine per respirazione bocca a bocca;
7. Ogni concessionario deve inoltre posizionare su apposito sostegno, presso la concessione/struttura balneare, n. 1 (uno) salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri in modo da essere ben visibile e pronto da essere lanciato da chiunque a persone in difficoltà in acqua. Qualora il fronte lago della concessione sia di lunghezza superiore ai 200 (duecento) metri, devono essere posizionati n. 2 (due) salvagenti posti a distanza di 100 (cento) metri l'uno dall'altro.
8. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- n. 3 (tre) bombolette individuali di ossigeno da 1 (uno) litro senza riduttore di pressione;
 - almeno 3 (tre) cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali;
 - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile (da conservare presso la Direzione ovvero presso il locale infermeria ove costituito), che deve contenere la dotazione necessaria al primo soccorso prevista dalla norma;
9. le postazioni dotate di defibrillatore dovranno essere opportunamente segnalate con cartello DAE delle dimensioni/colorazioni secondo le modalità' previste dalla normativa di settore vigente.
10. Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni ed il lago stesso, sulla quale deve essere issata:
- **BANDIERA BIANCA:** indicante la regolare attivazione della postazione;
 - **BANDIERA ROSSA:** indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.
 - **BANDIERA GIALLA:** indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.
11. Ogni struttura/stabilimento balneare deve essere dotata/o di una unità (pattino o similare) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome dello stabilimento balneare, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità deve essere posizionata, durante l'orario di apertura per la balneazione, sulla costa, ovvero nelle immediate adiacenze dalla stessa, pronta per l'impiego in caso di necessità e non deve essere, in un alcun caso, destinata ad altri usi.

ART. 6

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Fermo restando gli obblighi relativi al soccorso, all'assistenza ai bagnanti e alla sicurezza delle aree in concessione per strutture balneari, durante l'orario di apertura al pubblico delle strutture, i concessionari/gestori devono:
- esporre in luoghi ben visibili agli utenti: copia della presente Ordinanza, cartelli indicanti i numeri telefonici della Guardia Costiera Lago di Garda (con particolare riferimento ai numeri di emergenza – numero blu 1530), Emergenza Sanitaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc. Ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata anche in lingua inglese e, se del caso, in una ulteriore lingua, da individuare in base ai flussi turistici;
 - segnalare immediatamente alla Guardia Costiera Lago di Garda la sospetta presenza, sulla costa, di ordigni esplosivi o di corpi estranei; dovrà parimenti essere segnalata l'eventuale presenza di oggetti che possano comunque arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della navigazione. La direzione degli stabilimenti balneari dovrà indicare con appositi cartelli o segnali la presenza di detti ostacoli;
 - compilare ed inviare senza ritardo alla Guardia Costiera Lago di Garda la scheda di pronto intervento, qualora vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente

bagnanti, al seguente contatto: e-mail: gclagodigarda@mit.gov.it, ovvero al n. fax.: 0365/290242.

ART. 7

NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE

2. Nello specchio acqueo antistante la località Isola del Garda del Comune di San Felice del Benaco (per 200 m dalla costa) è fatto divieto alle unità a motore, di navigare a velocità non di sicurezza, nonché di ancorare, ovvero ormeggiare sui gavitelli posti a delimitazione delle acque riservate alla balneazione.
3. A tal fine, per velocità di sicurezza deve intendersi quella velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento e che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione, nonché ai bagnanti.
4. Durante la navigazione, le unità da diporto dovranno osservare inoltre le norme:
 - su tutto il fronte costiero del Comune di San Felice del Benaco, fuori dalla fascia di **protezione costiera** di cui all'art. 103 della Legge regionale n. 11/2009, fissata in 150 mt. dalla riva, la **velocità massima delle unità di navigazione da diporto private è soggetta alla seguente limitazione:**
 - o **quindici nodi nelle ore diurne;**
 - o **cinque nodi nelle ore notturne;**

Tali velocità non sono da considerarsi sostitutive a velocità inferiori già fissate al momento dell'emissione della presente Ordinanza.

- ai sensi dell'art. 103, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2009, alle **unità di navigazione da diporto private** è consentito l'attraversamento della **fascia di protezione costiera**, fissata in 150 mt. dalla riva, ad una **velocità non superiore a tre nodi** per l'approdo e la partenza, purché la manovra sia effettuata **perpendicolarmente alla costa**, essendo in ogni caso **vietata la navigazione parallela** a quest'ultima all'interno della suddetta fascia;
- anche entro i già menzionati limiti di velocità:
 - o è **obbligo** dei conducenti delle unità di navigazione **regolare la velocità avuto riguardo** alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità;
 - o la **condotta** delle unità di navigazione da diporto private **dovrà comunque evitare** che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di creare pericolo per la balneazione e danni alle altre unità nautiche in stazionamento o in navigazioni nonché alle opere idrauliche;
- le prescrizioni recate dalla presente ordinanza possono essere derogate in relazione a situazioni contingenti riconducibili a circostanze emergenziali od a particolari condizioni atmosferiche o meteorologiche;
- è fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza, con l'avvertenza che i contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e ss.mm.ii. (Codice della Nautica da Diporto), salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite;
- tali disposizioni non si applicano alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso, nonché alle unità operative appositamente autorizzate; alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate

ART. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 19.00 è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, nelle zone balneari, a meno di 300 (trecento) metri dalla costa.

Nei restanti orari, la sola pesca sportiva è consentita purché la zona non sia interdetta ovvero non frequentata da bagnanti che non siano, comunque, presenti entro un raggio di 150 metri.

2. La pesca subacquea è disciplinata da:
 - Regolamento della Regione Lombardia 15 gennaio 2018, n. 2 "Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31";
 - e del regolamento interregionale 9 dicembre 2013 n. 5 "Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda";
3. Nelle acque antistanti il Comune di San Felice del Benaco frequentate dai bagnanti la pesca subacquea è sempre vietata fino a 350 (trecentocinquanta) metri dalla riva. Chi esercita l'attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente, sopra richiamata.
4. È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

ART. 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARE PER I JET-SKY (SCOOTER D'ACQUA) E NATANTI SIMILARI, SCI D'ACQUA E ATTIVITA' SIMILARI, TAVOLE SURF A MOTORE E SIMILARI

1. Nello specchio d'acqua in territorio del Comune di San Felice del Benaco è disposto il divieto di utilizzo delle moto d'acqua e mezzi simili, il divieto di deposito finalizzato all'alaggio ed al varo di moto d'acqua e simili su spiaggia o su aree demaniali in genere.

Tale disposizione non si applica alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso, nonché alle unità operative appositamente autorizzate; alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
2. È altresì vietato, al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, causa l'elevato numero di imbarcazioni presenti durante il periodo estivo, è disposto il divieto di esercizio dell'attività di sci nautico e attività ludiche e sportive acquatiche similari allo sci nautico nonché di tavole surf a motore o similari.

ART. 10

NAVIGAZIONE DI NATANTI DENOMINATI JOLE, PATTINI, SANDOLINI, PEDALÒ, CANOE, MOSCONI, TAVOLE A VELA, SURF E SUP DESTINATI AL DIPORTO DEI BAGNANTI (COSIDDETTI PICCOLI NATANTI)

1. I natanti a remi o a pedali denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti simili possono navigare entro 150 (centocinquanta) metri dalla costa in ore diurne. Tali unità non potranno comunque superare i 300 (trecento) metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. Le persone che utilizzano, ovvero noleggiano tali natanti, qualora privi di capacità natatorie, dovranno sempre indossare i giubbotti di salvataggio, fatto salvo quando il medesimo si trova a stazionare in acque sicure (su specchio acqueo con fondale non superiore ad 1 metro di profondità).

Quanto sopra può essere derogato in caso di corsi, autorizzati dagli Enti competenti e con personale specializzato ed autorizzato, o in caso di gare ed eventi sportivi autorizzati.
2. L'uso di natanti a remi o a pedali è vietato all'interno dei porti, approdi, in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e nelle zone vietate alla balneazione.
3. I natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e le tavole a vela durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 300 (trecento) metri dalla costa e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.
4. I natanti a vela non possono essere condotti da persone di età inferiore ai 14 anni se non accompagnati da un adulto. Tale divieto non si applica alle Scuola Vela, alle regate ad esse associate o comunque autorizzate.
5. Ferme restando le disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'uso di tavole a vela

(wind surf) dei kite surf e dei surf è vietato:

- dal tramonto all'alba;
 - durante la stagione balneare, nelle acque riservate alla balneazione o, comunque, frequentata da bagnanti; l'attraversamento di tali acque è consentito tramite gli appositi "corridoi di lancio" di cui alla presente Ordinanza, ovvero in mancanza seguendo una rotta perpendicolare alla costa senza usufruire della vela;
 - all'interno dei porti, approdi e lungo la rotta di accesso ai medesimi.
5. I conduttori di tavole a vela (windsurf), conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 – 3° comma - del Decreto n.146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio o aiuto al galleggiamento), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. Le tavole a vela possono essere utilizzate da una sola persona e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.
6. I SUP (Stand Up Paddle) non possono allontanarsi più di 500 mt. dalla costa e possono navigare entro i 300 (trecento) metri dalla riva, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti (utilizzo come surf da onda), nonché collisioni con altri scafi.
7. I natanti autorizzati a navigare fino ad un miglio dalla costa, quando superano i 300 (trecento) metri dalla stessa, devono essere muniti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza elencati nel Decreto n.146/2008.
8. Ferme restando le norme vigenti emanate dal Governo per l'emergenza epidemiologica in atto, il numero delle persone trasportabili da tutti i natanti è stabilito dall'articolo 60 del Decreto n. 146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile, annulla e sostituisce l'ordinanza sindacale nr. 2 del 18 giugno 2022.

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva e trasmessa:

- alla Regione Lombardia;
- al Comune di Salò;
- alla Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- alla Guardia costiera Lago di Garda – U.O. Sicurezza della Navigazione;
- alla Prefettura di Brescia;
- alla Questura di Brescia;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Salò;
- alla Guardia di Finanza di Salò;
- al Comando Vigili del Fuoco di Brescia – Distaccamento di Salò;
- al Comando di Polizia Locale di San Felice del Benaco;

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente in materia.

San Felice del Benaco, 04.07.2022



Il Sindaco
(Simone Zuin)



U
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0007300/2022 del 04/07/2022

PAGINA BIANCA ANNULLATA